



**Comune di
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)**

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ACCUDIENZA SCOLASTICA E TRASPORTO SPECIALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 24.09.2009.

INDICE

Art.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag.3
Art. 2 FINALITA' DEL SERVIZIO	pag.3
Art. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	pag.3
Art. 4 DESTINATARI	pag.4
Art. 5 PRESTAZIONI	pag.4
Art.6 ACCESSO AI SERVIZI	pag.5
Art. 7 PROCEDIMENTO PER L'ACCESSO	pag.6
Art.8 ANALISI E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA	pag.6
Art. 9 PROCEDURE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO	pag.6
Art. 10 RUOLO E FUNZIONI DEL PERSONALE	pag.7
Art. 11 L'ASSISTENTE SOCIALE	pag.7
Art. 12 OPERATORI ADDETTI ALL'ASSISTENZA	pag.8
Art. 13 AUTISTA	pag.8
Art. 14 PERSONALE AMMINISTRATIVO	pag.8
Art. 15 MODALITA' OPERATIVE	pag.8
Art. 16 CESSAZIONE, SOSPENSIONE, RIDUZIONE O AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO	pag.8
Art. 17 FORME DI GARANZIA PER GLI UTENTI	pag.9
Art. 18 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	pag.9
Art. 19 DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA	pag.9
Art. 20 MODALITA' DI PAGAMENTO	pag.10
Art.21 PIANO DI COMUNICAZIONE	pag.10

Art.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), Accudienza Scolastica e di Trasporto Speciale a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità residenti nel Comune di Cavallino-Treporti.

Tali servizi sono finalizzati a consentire alla persona anziana non autosufficiente o disabile, che non gode di piena autonomia e che venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso, di continuare a vivere nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale ed alleviare il carico dei familiari.

I servizi a domanda individuale a valenza socio assistenziale sono erogati dall'Ente Pubblico a sostegno degli utenti e delle famiglie nell'intento di favorire la permanenza delle persone oggetto di intervento all'interno del proprio nucleo e della propria abitazione. Tali servizi rispondono al principio di sostegno della domiciliarità e del sostegno dell'autonomia personale a discapito dell'istituzionalizzazione, intervengono a sostegno delle persone impegnate nel lavoro di cura di disabili e anziani non autosufficienti, contribuiscono a favorire la capacità di relazione.

Per l'erogazione dei servizi oggetto del presente regolamento il Comune di Cavallino-Treporti prevede la compartecipazioni ai costi da parte dell'utente (tariffa e ticket), sulla base di criteri equi e trasparenti individuati dal Consiglio Comunale e tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale, nel rispetto di tali criteri.

La tariffa si configura quale concorso parziale agli oneri di gestione del servizio e, per ragioni di equità, viene diversificata in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare del beneficiario.

Art. 2 FINALITA' DEL SERVIZIO

I Servizi di cui al presente regolamento si propongono il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. mantenimento, inserimento e reinserimento delle persone in stato di non autosufficienza nell'ambiente familiare, scolastico (nel caso dell'accudienza scolastica) e sociale di appartenenza;
- b. promozione e recupero delle capacità di autonomia delle persone attraverso le risorse personali, familiari, amicali e di vicinato presenti nel territorio;
- c. contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento e solitudine;
- d. garantire l'integrazione scolastica e il diritto allo studio (nel caso dell'accudienza scolastica).

Art. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si connota quale servizio integrativo e non sostitutivo rispetto alle risorse personali e familiari dell'utente, di cui l'operatore incaricato deve saper riconoscere e promuovere le potenzialità e/o mantenere i livelli residuali di autonomia anche attraverso l'attivazione delle reti formali ed informali di riferimento.

L'Assistenza Domiciliare Integrata si configura come un complesso di prestazioni integrate di carattere socio-assistenziale e sanitario, erogate dal Comune e dall'Azienda Ulss, secondo un apposito piano di intervento concordato in sede di UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale). Le prestazioni sanitarie, sia ambulatoriali che domiciliari, a contenuto medico-specialistico, infermieristico e riabilitativo, sono di competenza dell'Azienda Ulss e vengono erogate attraverso i presidi sanitari e l'organizzazione distrettuale dei servizi.

Il Trasporto Speciale consiste nell'accompagnamento di persone anziane e disabili dalle loro abitazioni ai vari centri sul territorio del Comune di Cavallino-Treporti al fine di favorire l'accesso a servizi, luoghi di lavoro, istruzione e socializzazione. Il personale addetto al servizio coadiuva le persone disabili ed anziane trasportate vigilando sulle operazioni di salita e discesa dall'automezzo. L'eventuale assistenza durante il trasporto dovrà – qualora necessaria – essere garantita da persona designata dall'utente e, nel caso di minori, dai genitori o da persona da essi delegata. In situazioni

particolari, il Servizio Sociale potrà incaricare in tal senso una figura individuata tra gli operatori addetti all'assistenza.

L'Accudienza scolastica mira ad assicurare l'assistenza e il supporto in ambito scolastico ai minori individuati ai sensi della DGRV 17/07/2007 n.2248 ("Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica" (DPCM 185/2006)). Gli interventi saranno svolti in modo unitario e concordato con gli operatori scolastici e dei servizi socio-sanitari nonché con la famiglia del minore e costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano Educativo Individualizzato.

Art. 4 DESTINATARI

Sono destinatari dei Servizi i nuclei familiari residenti nel Comune che abbiano al proprio interno un membro anziano non autosufficiente, disabile o minore certificato ai sensi della DGRV 17/07/2007 n.2248, la persona con difficoltà deambulatorie con o senza ausili protesici, previa ammissione al servizio dal competente servizio sociale del Comune.

Per i servizi di SAD, ADI e Trasporto Speciale il criterio di priorità è determinato esclusivamente dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare in ragione del carico di assistenza. In particolare sono destinatari di tali servizi:

- a. persone che vivono sole o in coppia, in condizioni di isolamento, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- b. persone che vivono in famiglia in gravi difficoltà, a cui i parenti a seguito delle valutazioni e verifiche effettuate dai Servizi sociali del Comune non siano in grado di prestare la necessaria cura e assistenza;
- c. i soggetti per i quali sia stato approvato dalla competente UVMD progetto di Assistenza Domiciliare Integrata che contempli interventi socio-assistenziali.

In casi di particolare gravità ed emergenza, rilevata dal Servizio sociale, possono usufruire del Servizio anche le persone non residenti nel Comune, prevedendo il recupero della spesa.

Art. 5 PRESTAZIONI

Le prestazioni vengono espletate da Operatore Addetto all'Assistenza, Operatore Socio Sanitario (OSS) o con qualifica equipollente, assistente sociale e autista nel rispetto delle specifiche competenze.

1. Con riferimento al Servizio di Assistenza Domiciliare e alle prestazioni a carattere socio-assistenziali previste nel piano di Assistenza Domiciliare Integrata le prestazioni erogabili consistono in attività di cura ed assistenza diretta dell'utente, interventi riguardanti il contesto di vita, nonché il coordinamento e la collaborazione con gli Operatori del Servizio Politiche Sociali.

A titolo indicativo, si individuano di seguito – in modo esemplificativo e non esaustivo - ambiti di intervento e prestazioni:

- a) cura della persona:
 - igiene personale, vestizione, aiuto nell'assunzione dei pasti;
- b) governo della casa:
 - pulizia ordinaria dei locali abitualmente utilizzati dall'utente, cambio e lavaggio della biancheria, spesa e rifornimenti, preparazione pasti;
- c) prestazioni igienico-sanitarie per la cura della persona di semplice attuazione, qualora non richiedano un titolo professionale specifico e vengano attuate in collaborazione e sotto supervisione del medico di medicina generale;
- d) mobilitazione, qualora non richieda un titolo professionale specifico e vengano attuate in collaborazione e sotto supervisione del terapeuta della riabilitazione:
 - aiuto alla deambulazione con o senza ausili;
 - mobilitazione della persona allettata;
- e) segretariato sociale:
 - informazione e/o aiuto per il disbrigo di pratiche a carattere assistenziale, previdenziale, amministrativo;
 - informazione e/o facilitazione all'accesso a servizi socio-sanitari territoriali;
- f) socializzazione:

- accompagnamento, nell'ambito di programmi concordati, ad attività o strutture territoriali con finalità ricreative e culturali;
- azioni facilitanti l'attivazione, il mantenimento ed il consolidamento delle relazioni familiari e sociali.

sostegno a genitori in difficoltà nelle attività di cura ed accudimento dei figli minori e nell'esercizio delle responsabilità educative su mandato del Servizio Sociale.

2. Con riferimento all'Accudienza Scolastica le prestazioni erogabili consistono in:

- interventi di assistenza nell'espletamento o nell'acquisizione delle funzioni primarie (controllo delle attività fisiologiche, capacità di deambulazione...), con carattere educativo e non meramente sostitutivo;
- aiuto nell'igiene personale e nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella deambulazione, nell'assunzione di movimenti e postura corretta;
- affiancamento in classe per agevolare l'integrazione nel gruppo e la partecipazione alla relazione con i pari;
- interventi di supporto e stimolo all'apprendimento scolastico;
- supporto nell'attività ricreativa e pratico-motoria;
- attività diverse coerenti con il profilo professionale dell'addetto all'assistenza e contenute nel PEI;
- accompagnamento per le uscite didattiche quando l'assistenza diretta fornita da personale scolastico non comprenda attività di risposta alle esigenze proprie del minore con disabilità;
- accompagnamento nel tragitto da casa a scuola previa rilevazione della gravità della situazione socio-sanitaria e familiare, e l'opportunità di sostituirsi al genitore nell'accompagnamento.

3. Con riferimento al Trasporto Speciale le prestazioni erogabili consistono nell'accompagnamento delle persone con limitata autonomia per l'accesso alle strutture socio-sanitarie ed assistenziali. Nell'ambito della prestazione è previsto il servizio di trasporto e accompagnamento di minori portatori di handicap per l'accesso alle scuole dell'obbligo, previa rilevazione della gravità della situazione socio-sanitaria e familiare, e l'opportunità di sostituirsi al genitore nell'accompagnamento.

I punti di prelievo, i percorsi e gli utenti, i giorni di frequenza dei singoli utenti e le relative turnazioni saranno precisate di volta in volta dal Servizio Politiche Sociali del Comune.

L'eventuale assistenza durante il trasporto dovrà – qualora necessaria – essere garantita da persona designata dall'utente e, nel caso di minori, dai genitori o da persona da essi delegata. In situazioni particolari, il Servizio Sociale potrà incaricare in tal senso una figura individuata tra gli operatori addetti all'assistenza.

Solo in via eccezionale, e previa apposita autorizzazione del Servizio Sociale, il trasporto potrà effettuarsi presso strutture riabilitative, scolastiche, educative ubicate presso Comuni limitrofi.

Il servizio può effettuarsi sia in forma individuale che collettiva, in ragione delle istanze ritenute ammissibili e del calendario di viaggio predisposto dal Servizio Sociale.

4. Le suddette prestazioni vengono erogate in riferimento a precisi obiettivi e secondo le modalità definite nel Piano di lavoro individualizzato che viene messo a punto dal Servizio Sociale per ogni singola situazione di bisogno.

Le prestazioni hanno, di norma, carattere di temporaneità e vengono erogate per il tempo necessario al superamento dello stato di bisogno. In assenza di familiari in grado di sostenere la persona nei propri bisogni, vengono garantiti interventi prolungati e stabili nel tempo.

Qualora il Servizio Sociale ne ravvisi la necessità, gli interventi possono essere attivati anche nel caso di presenza di familiari, parenti e/o collaboratori privati.

Il Servizio deve tendere alla massima attivazione delle capacità potenziali residue della persona assistita o del nucleo, evitando che le prestazioni si sostituiscano ad attività che gli interessati siano in grado di svolgere direttamente o con l'aiuto dei familiari.

I Servizi di cui al presente regolamento devono integrarsi con le altre prestazioni erogate dal Comune e con quelle erogate dagli altri servizi del territorio.

Le prestazioni possono essere erogate con cadenza quotidiana, settimanale o periodica, a seconda delle esigenze dei singoli utenti come definiti nel piano di lavoro definito dal Servizio Sociale.

Art.6 ACCESSO AI SERVIZI

Con riferimento al Servizio di Assistenza Domiciliare, alle prestazioni a carattere socio-assistenziali previste nel piano di Assistenza Domiciliare Integrata e al Trasporto Speciale, l'accesso al servizio avviene attraverso la presentazione al Servizio alle Politiche Sociali di apposita domanda (vedi **modulo allegato 1**) da parte del diretto interessato, di un suo familiare, del medico di base. In caso di domanda inoltrata da vicini o volontari il servizio valuterà con l'interessato e i familiari l'opportunità di attivare il servizio.

Con riferimento all'Accudienza scolastica l'istanza viene presentata dalla scuola frequentata dalla persona certificata ai sensi della DGRV 17/07/2007 n.2248.

Art. 7 PROCEDIMENTO PER L'ACCESSO

1. Nei casi di SAD, ADI e Trasporto Speciale la richiesta di Servizio, prodotta sull'apposito modulo predisposto dal competente Servizio alle Politiche Sociali (vedi **modulo allegato 1**), può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili al fine di evidenziare la situazione di bisogno. L'interessato può presentare ogni documentazione medica relativa al proprio stato psico-fisico o della persona beneficiaria del servizio, ritenuta utile al fine della valutazione del bisogno.

In caso di impedimento psicofisico dell'interessato e di mancanza di familiari, il servizio può essere attivato dall'Assistente Sociale, anche su segnalazione dei servizi sociosanitari territoriali.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- certificazione ISEE del nucleo familiare;
- eventuale certificazione di handicap grave (art.3, co.3 della legge 05/02/1992, n.104, accertato ai sensi dell'art.4 della legge 104/92);
- autocertificazione contenente l'indicazione di ogni altro reddito percepito dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare anche se non considerati ai fini IRPEF, quali rendite INAIL, pensioni di guerra, pensioni di invalidità civile, assegni di accompagnamento, pensioni sociali, pensioni estere, altro.
- l'indicazione della persona di riferimento, se diversa dall'assistito, per la gestione dei rapporti con il Servizio Sociale;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.

2. La richiesta di Accudienza Scolastica viene presentata dalla scuola, ai sensi della Circolare della Regione Veneto n.33/1993, precisando il ruolo dello stesso all'interno del progetto educativo individualizzato e il monteore richiesto coerentemente con i bisogni di assistenza del minore e la presenza di altre risorse scolastiche per darvi risposta.

2. Per le persone non autosufficienti che abbisognano di prestazioni socio-sanitarie integrate viene attivata l'UVMD che predispone il piano di interventi di Assistenza Domiciliare Integrata.

3. Il Servizio Sociale del Comune potrà predisporre accertamenti diretti alla verifica di quanto dichiarato nella richiesta, attraverso gli strumenti tecnico-professionali specifici del ruolo dell'Assistente Sociale e quelli previsti dalla vigente normativa in materia.

4. L'ammissione o meno al Servizio, ovvero la decorrenza delle prestazioni e/o l'eventuale inserimento in lista di attesa, vanno comunicati per iscritto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Art.8 ANALISI E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Al fine della valutazione, l'Assistente Sociale considera i seguenti aspetti:

- stato di necessità: viene valutata la gravità e la complessità del problema presentato e la capacità dell'utente e dei suoi familiari di farsene carico;
- situazione economico familiare: vengono valutate le risorse economiche dell'utente e dei suoi familiari ai fini della definizione della quota di partecipazione dell'utente al costo del servizio;
- risorse esistenti: vengono valutate le risorse familiari, amicali, di vicinato e territoriali che permettano di proporre soluzioni adeguate.

Art. 9 PROCEDURE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. Nei casi di SAD, ADI l'ammissione al Servizio è subordinata alla redazione di un piano di assistenza individuale, nel quale dovranno essere individuati:

- a. obiettivi specifici per l'intervento
- b. prestazioni da erogare;
- c. cadenza e durata delle prestazioni;
- d. numero operatori da impegnare;
- e. cadenza delle verifiche periodiche;
- f. quantificazione dell'intervento (monteore settimanale);
- g. eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'utente.

Viene data priorità, nell'ammissione al Servizio, a persone "a rischio", in particolare le persone con limitata autosufficienza che vivono sole, ove non vi siano costanti ed effettivi legami con i familiari, il vicinato e il volontariato in grado di garantire la necessaria assistenza e il sostegno domiciliare.

Vengono privilegiati i nuclei familiari in difficoltà, ove si presenti il rischio di istituzionalizzazione, specie se si tratta di soggetti in età minore o in situazione di handicap.

Nel caso di conclamata urgenza, il servizio può essere attivato per utenti che si trovino in grave stato di disagio a seguito di dimissioni ospedaliere, inserimenti urgenti nel servizio ADI, eventi incidentali. Superata l'emergenza, il caso viene valutato secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

L'assistente sociale predispone ed aggiorna l'elenco delle istanze nominative tese ad ottenere il servizio, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione. Le istanze per la cui attivazione del servizio non vi sia copertura finanziaria vengono inserite in lista d'attesa.

Eventuali deroghe alla lista d'attesa saranno possibili solo sulla base di motivato parere circa l'urgenza e la gravità del caso, espresso dall'Assistente sociale e vistata dal Responsabile del Servizio alle Politiche Sociali.

2. Nei casi di Accudienza scolastica l'ammissione al servizio è subordinata all'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai sensi della DGRV 17/07/2007 n.2248) e alla redazione di un piano di assistenza individuale, nel quale dovranno essere individuati:

- a. obiettivi specifici da raggiungere;
- b. prestazioni da erogare;
- c. quantificazione dell'intervento (monteore settimanale).
- d. durata complessiva (di norma coincidente con l'anno scolastico);
- e. cadenza delle verifiche periodiche.

3. Nei casi di Trasporto Speciale il calendario degli interventi verrà predisposto dall'Assistente sociale e sarà periodicamente aggiornato in rapporto alle specifiche esigenze, tenendo conto delle seguenti priorità:

- accompagnamenti scolastici per minori con disabilità;
- accompagnamenti di persone disabili per la frequenza di centri diurni o di progetti di socializzazione e integrazione sociale;
- accompagnamenti di persone anziane non deambulanti per la frequenza di centri diurni o di progetti di socializzazione e integrazione sociale.

Verrà data priorità alle richieste provenienti da persone sole o appartenenti a nucleo familiare composto da sole persone non autosufficienti e prive di risorse familiari di supporto per l'accesso ai servizi del territorio.

Art. 10 RUOLO E FUNZIONI DEL PERSONALE

1. I Servizi oggetto del presente regolamento vengono erogati dalle seguenti figure professionali:

- Assistente Sociale;
- Operatore addetto all'assistenza o OSS;
- Autista mezzo speciale;
- Istruttore amministrativo;

Per l'erogazione delle prestazioni, il Comune può avvalersi di personale dipendente e di personale individuato attraverso appalto del servizio a soggetti esterni, o con rapporti di collaborazione con associazioni di volontariato.

Tutto il personale è tenuto al rispetto del diritto alla riservatezza delle situazioni relative agli utenti apprese in ragione dell'intervento prestato.

Art. 11 L'ASSISTENTE SOCIALE

1. L' Assistente Sociale coordina l'organizzazione del servizio ed in particolare:

- a. effettua l'analisi e la valutazione delle singole situazioni di bisogno;
- b. definisce i contenuti del progetto individuale di assistenza;
- c. attiva il servizio contattando la struttura cui gli operatori appartengono, ovvero inserisce la situazione in lista di attesa;
- d. verifica l'andamento delle situazioni in riferimento al perseguimento degli obiettivi da raggiungere.
- e. mantiene costanti rapporti con l'utente e i suoi familiari, gli operatori e i servizi del territorio coinvolti.
- f. organizza periodiche riunioni con gli operatori per la verifica degli obiettivi e dei risultati raggiunti;
- g. rappresenta il Servizio Sociale nelle UVMD per la valutazione dell'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata.

Art. 12 OPERATORI ADDETTI ALL'ASSISTENZA

L'operatore addetto all'Assistenza fornisce prestazioni di Assistenza diretta alla persona come indicate all'Art.5, punto 1.

È tenuto, ad ogni prestazione, alla compilazione di una scheda mensile, che rimane presso il domicilio di ogni utente e da questi controfirmata, specificando la data di accesso, l'orario di entrata e di uscita dell'operatore che effettua la prestazione, la durata degli interventi e la tipologia delle prestazioni offerte nel rispetto del piano di assistenza individuale definito dall'assistente sociale; contribuisce alla definizione dei piani di assistenza individuale, alla verifica del lavoro svolto, partecipa agli incontri con operatori di altri servizi su mandato del Servizio Sociale e fornisce il proprio specifico contributo professionale nella presa in carico delle singole situazioni assistenziali.

Art. 13 AUTISTA

È un operatore addetto alla guida di un mezzo speciale per il trasporto e l'accompagnamento alle strutture del territorio di minori, disabili ed anziani con difficoltà motorie.

Le prestazioni di competenza vengono individuate all'Art.5 punto 3.

L'autista dovrà inoltre coadiuvare le persone disabili ed anziane trasportate vigilando sulle operazioni di salita e discesa dall'automezzo.

Art. 14 PERSONALE AMMINISTRATIVO

1. Il personale amministrativo collabora con l'Assistente sociale per gli adempimenti burocratico-amministrativi in carico al Servizio alle Politiche Sociali quali:

- gestione della banca dati degli utenti e tenuta dei rapporti con gli stessi di natura amministrativa;
- controllo contabile delle quote di contribuzione a carico dei singoli utenti ed emissione dei bollettini di pagamento;
- i controlli contabili su eventuali inadempienze e azioni volte al recupero delle somme spettanti.

Art. 15 MODALITA' OPERATIVE

Per ogni utente sarà redatta dall'assistente sociale una cartella contenente il piano di assistenza individuale come all'Art.9 ai punti 1 e 2, ed una elencazione degli elementi raccolti ai fini della valutazione della situazione di bisogno, quale strumento per una completa e sistematica conoscenza sia degli interventi, sia delle condizioni dell'utente.

Nel caso in cui l'utente del Servizio necessiti di particolari prestazioni sanitarie specialistiche, il Piano assistenziale individualizzato dovrà prevedere interventi comuni dei servizi coinvolti, nel rispetto delle specificità e dell'autonomia del ruolo e della responsabilità di ciascuno e alla luce delle indicazioni della recente normativa in materia di Assistenza integrata.

Art. 16 CESSAZIONE, SOSPENSIONE, RIDUZIONE O AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Servizio cessa in caso di

- trasferimento della residenza ad altro comune;
- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo in struttura protetta;

- dimissione dal servizio.

2. Il Servizio può essere sospeso in caso di:

- ricovero in struttura ospedaliera;
- soggiorno presso parenti;
- mancato pagamento della quota di compartecipazione alla spesa per tre mensilità.

3. Il Servizio può essere riconsiderato in relazione alle mutate condizioni dell'utente.

L'Ufficio di Servizio Sociale può modificare l'erogazione delle prestazioni in funzione delle domande da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

In caso di ricovero ospedaliero o trasferimento di domicilio, l'interessato dovrà dare immediata comunicazione all'Ufficio.

Analogamente dovrà essere data immediata comunicazione di ogni assenza dal proprio domicilio che impedisca lo svolgimento regolare delle prestazioni.

Qualora si verificano, infatti, eventi che modificano in tutto o in parte la situazione rispetto a quanto evidenziato al momento dell'inserimento, l'utente è tenuto a comunicarlo al Servizio che potrà apportare i conseguenti aggiornamenti e sospendere, cessare o modificare il Piano individuale di assistenza.

Art. 17 FORME DI GARANZIA PER GLI UTENTI

1. Nell'organizzazione del Servizio e delle prestazioni dovranno essere tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- salvaguardia della dignità e dell'autonomia dell'utenza;
- rispetto del diritto alla riservatezza;
- coinvolgimento degli utenti e dei familiari alla gestione del Servizio.

2. Copia del presente Regolamento sarà consegnata ai nuovi utenti, al momento dell'ammissione al Servizio, e inviata al domicilio degli assistiti alla data del sua entrata in vigore.

3. All'utente verrà consegnata comunicazione scritta dell'ammissione al servizio e della corrispondente quota di partecipazione al costo per l'accesso.

È ammessa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'utente, istanza di revisione del provvedimento emanato dal Comune.

L'organo suddetto deve pronunciarsi sull'istanza di revisione entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della medesima.

Art.18 - VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica dell'utente, al fine della definizione della quota di partecipazione al costo del servizio, è data dall'applicazione del DLgs 109/98 come modificato dal Decreto 130/2000 e successive ulteriori integrazioni.

Il nucleo di riferimento è quello del nucleo anagrafico in cui l'utente risiede, ai sensi dell'art.4 del DpR 30 maggio 1989 n.223, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

In caso di Assistenza Domiciliare Integrata a favore di persona con handicap grave (art.3, co.3 della legge 05/02/1992, n.104 accertato ai sensi dell'art.4 della stessa legge) e ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali si tiene conto, ai fini della compartecipazione al costo del servizio della situazione economica del solo assistito (c.d. ISEE individuale estratto, Decreto Legislativo n.109 del 31/03/1998, art.3 comma 2-ter).

Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate dai richiedenti l'agevolazione tariffaria sono soggette a controllo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 19 DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA

1. Il costo del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e delle prestazioni a carattere socio-assistenziali previste nel piano di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) viene determinato sulla base delle seguenti voci di spesa relative all'anno in corso:

- costo dell'appalto del servizio;

- ulteriori criteri indicati annualmente dalla Giunta Comunale.

La tariffa oraria del SAD e delle prestazioni a carattere socio-assistenziali previste nell'ADI (coincidente con la tariffa SAD) viene approvata annualmente dalla Giunta Comunale in misura percentuale rispetto al costo del servizio, nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio Comunale.

Per l'utente sono previste quote di partecipazione parziale al costo orario del Servizio Domiciliare in funzione della capacità economica del nucleo familiare. Tali quote vengono calcolate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) come indicato all'art.18, riferito al nucleo familiare del richiedente e degli ulteriori criteri definiti dal Consiglio Comunale.

Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere inoltrate contestualmente alla richiesta di ammissione (vedi **modulo allegato 1**) al servizio attraverso la presentazione dell'ISEE, l'agevolazione concessa ha durata per il periodo di validità dell'ISEE (un anno).

2. Al fine della determinazione della quota di compartecipazione vengono considerate due soglie ISEE, aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale:

- soglia ISEE minima, sotto la quale – in assenza di altri redditi esenti ai fini IRPEF e/o altri emolumenti percepiti - la prestazione è gratuita;

- soglia ISEE massima, sopra la quale la prestazione è pagata per intero.

Tra dette soglie è prevista un'ulteriore ripartizione in soglie intermedie in cui viene tenuto conto sia dell'ISEE di riferimento che della presenza o meno di altri redditi esenti ai fini IRPEF e/o altri emolumenti percepiti.

In ragione dell'ISEE dell'anno di riferimento e degli altri criteri si procederà al calcolo della quota di partecipazione al costo a carico dell'utente, in rapporto proporzionale tra l'ISEE dello stesso e la quota di partecipazione al costo del Servizio.

Qualora la situazione socio – economica del richiedente risultasse sostanzialmente modificata rispetto al calcolo ISEE presentato, l'utente è tenuto ad aggiornare la certificazione. In caso di mancata presentazione di nuova certificazione ISEE entro trenta giorni dalla richiesta di aggiornamento la compartecipazione al costo del servizio verrà rapportata alla tariffa intera.

3. La durata della prestazione nel caso di SAD e ADI, al fine del calcolo della spesa, viene determinata per il tempo che intercorre tra l'arrivo dell'operatore al domicilio dell'utente e la sua partenza al completamento dell'intervento, a prescindere dal numero di operatori presenti.

L'utente o persona delegata deve sottoscrivere apposita dichiarazione (vedi **modulo allegato 1**) dalla quale risulti l'impegno a corrispondere il contributo economico determinato ai sensi del presente Regolamento.

4. Il Consiglio Comunale individua le tipologie di esenzione dal pagamento della prevista quota di contribuzione:

- il servizio di accudienza scolastica per le sue finalità debba mantenere il carattere di gratuità per i soggetti individuati ai sensi della DGRV 17/07/2007 n.2248;

- quando l'attivazione viene effettuata su richiesta dell'Autorità Giudiziaria nonché quando l'intervento è rivolto a soggetti a rischio di emarginazione sociale che vivono soli e che non hanno adeguata assistenza parentale e per i quali si sia proposta azione a tutela legale (ricorso per nomina di amministratore di sostegno).

In casi eccezionali, previa valutazione tecnica da parte del Servizio Sociale, può essere disposta dalla Giunta l'esenzione dal pagamento della prevista quota di contribuzione per situazioni di bisogno non rilevabile attraverso lo strumento ISEE.

Art. 20 MODALITA' DI PAGAMENTO

I versamenti delle quote di compartecipazione della spesa da parte degli utenti e dei familiari dovranno essere effettuati mensilmente mediante apposito versamento presso la tesoreria comunale su modulo predisposto dal personale amministrativo del Servizio Politiche Sociali.

Art.21 PIANO DI COMUNICAZIONE

Si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del presente Regolamento e delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta relative alla definizione delle tariffe e dei ticket di accesso al servizio per la compartecipazione al costo da parte dell'utenza.

Sarà cura del Servizio sociale fornire idonea comunicazione ai cittadini e agli utenti e prestare luoghi, spazi e momenti di opportuna assistenza e informazione.